

TI_GERICHTE 11.2021.117 vom 29. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.117

FR: TI_GERICHTE 11.2021.117 du 29 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.117 del 29 novembre 2022

Regeste

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: richiesta di inserire determinati oggetti nell'ordine del giorno dell'assemblea generale di un'associazione

Erwägungen

E. 000

nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, la controversia non avendo indole pecuniaria (analogamente, in caso di convocazione all'assemblea generale straordinaria di un'associazione: sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 1). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 25 agosto 2021 (traccia degli invii n. 98. _____, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 4 settembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC . Introdotto il 6 settembre 2021, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

L'istante acclude all'appello copia di una newsletter da lui ricevuta il 25 agosto 2021 in cui il AO 1 comunicava che l'assemblea generale del 2021 si sarebbe tenuta il 23 ottobre seguente. Posteriore alla sentenza impugnata e prodotto senza indugio, tale documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

E. 3

Nella sua replica spontanea del 22 ottobre 2021 l'istante fa valere che l'appello non va dichiarato senza interesse solo perché l'assemblea generale 2021 dell'associazione si è già tenuta e chiede che i temi litigiosi siano inseriti nell'ordine del giorno della prossima assemblea generale ordinaria. In effetti l'appello conserva per l'istante un interesse pratico e attuale. E conserva tale interesse anche nel caso in cui l'assemblea del 2022 si fosse tenuta prima dell'emanazione della presente sentenza. Conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

E. 4

In una lettera dell'11 febbraio 2022 a questa Camera l'appellante revoca in dubbio la capacità di stare in lite del AO 1, ricordando che la direzione di un'associazione (cioè il comitato) non può transigere né acquiescere in un procedimento giudiziario (DTF 122 III 279 consid. 3c/aa). Così ■ egli sostiene ■ “all'organo direttivo non dovrebbe essere consentito di trascinare l'associazione in una lite giudiziaria senza avere ottenuto una formale autorizzazione a stare in lite da parte da parte dell'assemblea generale”. Ammesso e non concesso che il comitato di un'associazione debba munirsi di un'autorizzazione a stare

in lite anche in una procedura sommaria come quella di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (ciò che non è richiesto, tra l'altro, all'amministratore di una proprietà per piani: art. 712 t cpv. 2 CC), v'è da domandarsi anzitutto se la mancanza di una simile autorizzazione possa essere censurata da un appellante per la prima volta in un memoriale introdotto più di tre mesi dopo la sua stessa replica spontanea, senza nemmeno che la controparte abbia duplicato. AP 1 invoca ■ implicitamente ■ il principio per cui la capacità di stare in giudizio è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) da esaminare d'ufficio (art. 60 CPC), ma ci si può interrogare se rispetti la buona fede processuale (art. 52 CPC) sollevare per la prima volta davanti all'autorità di ricorso e fuori di ogni termine una questione del genere senza che sia intervenuto alcun fatto nuovo. Per di più, in concreto non si tratta di "trascinare l'associazione in una lite giudiziaria", giacché la causa è stata promossa dall'istante, non dall'associazione. Sia come sia, alla luce di quanto segue il quesito può, almeno per ora, rimanere irrisolto.

E. 5

La fattispecie riserva un altro quesito, di ordine generale. L'istante ha avviato ■ come detto ■ una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Se tale causa fosse assimilabile alla procedura con cui un quinto dei soci di un'associazione può esigere la convocazione di un'assemblea generale (art. 64 cpv. 3 CC), quorum che nel caso del AO 1 si riduce a un decimo (doc. A, art. 25), la causa andrebbe qualificata come un procedimento di volontaria giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.1). E secondo dottrina una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non è data per i procedimenti di volontaria giurisdizione (Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art. 257; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 6 ad art. 257; Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 257). L'istanza di AP 1 sarebbe stata così da dichiarare inammissibile già per tale ragione. Sia come sia, anche l'interrogativo appena accennato può ■ per adesso ■ rimanere indeciso. Sarà vagliato, a sua volta, nell'ipotesi in cui l'appello dovesse rivelarsi provvisto di buon diritto.

E. 6

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che nella fattispecie lo statuto dell'associazione non conferisce a un singolo socio il diritto di ottenere l'inserimento di determinati oggetti nell'ordine del giorno dell'assemblea generale. Inoltre, a suo parere, non è certo che gli argomenti prospettati da AP 1 competano chiaramente all'assemblea generale. Non sussistono dunque i presupposti ■ egli ha concluso ■ per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC che disciplina le procedure di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

E. 7

Nell'appello l'istante sostiene che il Pretore non poteva dichiarare inammissibile la sua istanza, poiché dottrina e giurisprudenza riconoscono a ogni membro di un'associazione il diritto di proporre oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale, e ciò a prescindere da divergenze circa le effettive competenze dell'assemblea, analogamente a quanto garantisce l'art. 699 cpv. 3 CO sulla società anonima ad azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di un milione di franchi. Che lo statuto del AO 1 non regoli tale aspetto poco importa. Inoltre, a mente dell'interessato, siccome soggetto alla vigilanza dell'assemblea generale (art. 65 CC) il comitato non può impedire all'assemblea di discutere sulle materie che gli competono secondo l'art. 30 dello statuto. Per di più, l'art. 43 dello

statuto dispone che eventuali reclami vanno sottoposti sollecitamente all'organo competente, di modo che in concreto gli oggetti prospettati all'ordine del giorno andavano sottoposti all'assemblea generale già in virtù di tale norma. E, adito da un socio, nel dubbio il giudice deve accogliere la richiesta di includere determinati argomenti nell'ordine del giorno. Infine l'appellante passa in rassegna le motivazioni che lo hanno indotto a formulare le proposte litigiose.

E. 8

Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente, sulla scorta di una dottrina e di una giurisprudenza invalse (DTF 138 III 126 consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale, salvo errori flagranti, senza che si imponga un esame approfondito del caso (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2017 dell'8 feb braio 2018 consid. 2.3).

E. 9

Quanto al convenuto, in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto alleggi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.44 del 4 giugno 2021 consid. 6).

E. 10

In concreto la fattispecie è chiara e incontestata. Delicata è la situazione giuridica. La legge non prevede invero se e a quali condizioni i membri di un'associazione possano ottenere l'inserimento di determinati oggetti nell'ordine del giorno di un'assemblea generale e lo statuto del AO 1 è silente. Il Pretore reputa che, in linea generale, il membro di un'associazione non possa pretendere da un'assemblea generale “la trattazione di una particolare trattanda” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Disconosce tuttavia che, come

questa Camera ha già avuto modo di far notare al Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 26 agosto 2021 (sopra, lett. D in fine), secondo dottrina il membro di un'associazione può esigere, se agisce con adeguato anticipo, che un comitato metta all'ordine del giorno di un'assemblea generale determinate sue proposte, sempre che tali proposte rientrino nelle competenze dell'assemblea (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 7^a edizione, n. 26 ad art. 64; Jeanneret/Hari in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 24 ad art. 67; Heini/Portmann/Seemann , Grundriss des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 113 n. 353; Riemer , Vereins- und Stiftungsrecht (art. 60-89 bis ZGB), Berna 2012, n. 25 ad art. 64 CC). Il problema è che in tema di associazioni l'orientamento predetto non risulta essere stato avallato finora ■ per quanto è dato a divedere nel quadro di un giudizio sommario ■ né da sentenze del Tribunale federale né da decisioni di tribunali cantonali superiori. Non può dirsi dunque che nel caso in esame la situazione giuridica sia “chiara”, oltre che secondo dottrina, anche in base a una giurisprudenza consolidata. Ciò osta, di per sé, all'applicazione dell'art. 257 CPC in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

E. 11

Si aggiunga che, pur volendo fare astrazione da quanto precede e riconoscere all'istante il diritto di far inserire nell'ordine del giorno della prossima assemblea generale gli oggetti da lui proposti, nella fattispecie la situazione giuridica non potrebbe in alcun modo definirsi “chiara” al punto da giustificare l'applicazione dell'art. 257 CPC. Non perché AP 1 abbia formulato le sue proposte troppo tardi (ciò che neppure il AO 1 pretende), ma perché non è manifesto che la competenza per discutere la gestione della AO 1 da parte del comitato e di modificarne eventualmente le risoluzioni rientri nelle competenze dell'assemblea generale. Anzi, la _____ non è menzionata dall'art. 28 dello statuto del AO 1 né figura all'art. 30 tra le attribuzioni del comitato. Certo, secondo l'art. 28 lett. f all'assemblea generale del AO 1 spetta “la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del comitato”, alla stessa stregua di quanto prevede l'art. 65 cpv. 1 CC, il quale dispone una competenza residua dell'assemblea generale nel decidere sulla gestione degli affari sociali non attribuiti ad altri organi. Tuttavia al comitato competono nella fattispecie “tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione, nonché un sano sviluppo dell'associazione” (art. 30 cpv. 2), tant'è che il 19 ottobre 2020 ha emanato esso medesimo un “regolamento _____”. Non è manifesto dunque a un sommario esame, per quanto riguarda la _____, quali siano le competenze del comitato e quali le competenze dell'assemblea generale. È vero che un'assemblea generale esercita la sorveglianza sulla gestione di tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione, “impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto” (art. 65 cpv. 2 CC). Può anche darsi che tale potere di vigilanza conferisca all'assemblea generale il diritto di pronunciarsi su ogni decisione non espressamente riservata al comitato. Non è però evidente o manifesto che ciò valga per legge. In concreto non si è così in presenza di una situazione giuridica “chiara”, ovvero di un caso in cui una norma si applichi al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente. L'interpretazione volta ad accertare la portata dell'art. 28 lett. f dello statuto del AO 1 sarebbe lecita solo da parte di un giudice munito di pieno potere cognitivo nell'ambito di un processo ordinario.

E. 12

Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello dell'istante vede la sua sorte segnata. Ciò rende superfluo continuare l'esame delle questioni lasciate aperte ai consid. 4 e 5 che precedono.

E. 13

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre al AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 14

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il presente giudizio esso può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore nel senso dell'art. 74 LTF (sopra consid. 1). Per questi motivi, decide:

1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà al AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione: ■ avv. ; ■ avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.